

FISCO NEWS FEBBRAIO 2011 Roma il 2010

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

ACCERTAMENTO

Pronta la prima versione di GE.RI.CO. 2011

Il software calcola coerenza e congruità dei nuovi 68 studi di settore che opereranno per il periodo d'imposta 2010

Analogamente all'anno scorso, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet la **prima versione** del software **GE.RI.CO. 2011** - Beta, che consente di effettuare il calcolo della coerenza e della congruità, tenendo anche conto degli indici di normalità economica, per i **68 studi di settore** che entreranno in vigore a partire dal **periodo d'imposta 2010**. Sono, altresì, disponibili le **prime bozze** delle relative **comunicazioni** dei dati rilevanti da allegare ad UNICO 2011, prive delle istruzioni alla compilazione.

Tali studi, che sono già stati validati dalla Commissione degli Esperti il 22 dicembre 2010 (i verbali delle riunioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate), devono ancora essere **approvati ufficialmente** tramite decreto che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale **entro il 31 marzo 2011**.

I risultati ottenuti dall'applicazione sono provvisori

I risultati delle stime dei ricavi/compensi ottenute con l'applicazione provvisoria **non** hanno carattere di **ufficialità** e non possono essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2011. Nonostante ciò, lo strumento può rivelarsi utile per i contribuenti, i quali possono così verificare gli effetti dell'applicazione dei nuovi studi sulla situazione economica del 2010.

Tra i predetti studi è compreso anche quello relativo al **commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature** (VM05U), la cui elaborazione è stata operata su base regionale, analogamente allo studio sull'edilizia applicabile per la prima volta dallo scorso anno. Nel settore dell'abbigliamento, in particolare, è stato considerato l'effetto negativo degli *outlet* sui ricavi dei negozi siti nelle vicinanze.

Occorre, inoltre, tener conto che, anche quest'anno, i risultati degli studi saranno corretti ad opera di appositi **correttivi congiunturali**, elaborati per tener conto dei peculiari effetti prodotti dalla crisi economica nel 2010. Tali correttivi, che concernono tutti i 206 studi di settore e non solo quelli validati il 22 dicembre 2010, sono **in corso di predisposizione**. A

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

tal fine, l'Amministrazione finanziaria terrà conto anche degli elementi risultanti dalle dichiarazioni annuali IVA 2011

Accertamenti fuori misura per il settore non profit

il **settore non profit** da oltre vent'anni e da alcuni mesi sono particolarmente coinvolto nell'assistenza alle associazioni e società sportive raggiunte dalle verifiche fiscali. È come se di colpo si fosse aperta una voragine: dopo anni nei quali i sodalizi hanno usufruito di regimi agevolati, nei quali l'Amministrazione si è pronunciata su che cosa sia "l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" in ambito tributario e contributivo attenuandone il prelievo erariale, di colpo è entrata nel mondo sportivo dilettantistico con accessi che portano sistematicamente a "constatare" requisiti d'impresa e quindi a **disconoscere ogni agevolazione**, ricostruendo le imposte da recuperare con metodologie che francamente **preoccupano** un settore sicuramente non in grado di sostenere verbali pesantissimi, con buona pace del principio costituzionale di capacità contributiva.

Mi spiego meglio con un esempio. Si prenda il caso di un controllo fiscale che disconosce i requisiti sportivi dilettantistici a un'associazione che ha 200mila euro di entrate e 195mila euro di uscite (quindi avanzo di gestione 5mila euro), regolarmente affiliata a una federazione sportiva, iscritta al Registro Coni, in regime fiscale agevolato *ex* L. 398/91:

- le entrate sono considerate interamente commerciali e viene applicata l'IVA non attraverso lo scorporo, bensì applicando in più il **20%** al totale entrate;
- l'**IVA pagata ai fornitori non** è riconosciuta **detraibile**, poiché il mancato esercizio della detrazione entro il biennio dall'effettuazione dell'operazione inibisce il suo recupero.
- detta IVA non è neppure riconosciuta come costo *ex* art. 99 TUIR: non l'hai detratta all'epoca in cui lo potevi fare, dunque oggi la perdi.

Facciamo un calcolo parziale:

- 40mila euro di IVA a debito recuperata (anziché 33 mediante scorporo), nessuna detrazione;
- l'IRES sarà applicata su un reddito almeno di 5mila (l'avanzo di gestione) + l'IVA ai fornitori (circa il 20% sulle uscite) per 30mila = 35mila di imponibile;
- l'IRAP segue l'IRES, in più sono ovviamente recuperati a tassazione i compensi pagati a istruttori, allenatori, dirigenti, ecc., che non godono più della decommercializzazione *ex* art. 67, lettera m) del TUIR e conseguente esenzione IRAP.

Ora passiamo alle **sanzioni**:

- 100% sull'IVA non versata = 40mila;
- 120% per mancata presentazione della dichiarazione IVA = 48mila (in regime di L. 398 è

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

previsto l'esonero dalla presentazione dei quadri Iva);
- 100% su IRES e IRAP = circa ulteriori 15mila euro.

E adesso facciamo il totale: quasi 160mila euro fra imposte e sanzioni, quasi il volume delle entrate dell'ente, circa trentadue volte il risultato di gestione.
E ciò moltiplicato per il numero degli anni sottoposti a controllo.

I risultati che scaturiscono rendono evidente l'**insostenibilità degli addebiti erariali** da parte del contribuente, ma soprattutto emergono sia il singolare sistema di determinazione dell'Iva a debito, sia il disconoscimento della detrazione dell'Iva pagata ai fornitori (le prime pronunce dei giudici tributari tuttavia la ammettono), sia l'applicazione della sanzione per omessa dichiarazione IVA, considerato che in regime di L. 398 è la stessa Amministrazione che esonera dall'adempimento come confermato da circolari e risoluzioni: e la ragionevole incertezza della norma?

Il settore non profit auspica un intervento della Direzione Centrale che chiarisca tempestivamente le modalità di esecuzione dei prossimi controlli e che risolva almeno in parte quelli già eseguiti: scorporo per l'IVA a debito; riconoscimento dell'IVA a credito; non applicazione della sanzione per omessa dichiarazione IVA.

Così facendo, gli **accertamenti diverranno sostenibili** e ciò consentirà al contribuente di valutare anche gli istituti deflativi del contenzioso, allo stato attuale delle cose improponibili per i già espressi motivi.

SUAP: Camere di Commercio competenti per l'accreditamento

Il Ministero chiarisce che, alla Camera di Commercio, spetta l'elaborazione dell'istanza in caso di delega nei procedimenti di competenza del SUAP. Nelle **more dell'acquisizione** dell'idoneità, da parte del Comune, all'accreditamento come SUAP, l'esercizio delle funzioni per l'elaborazione dell'istanza spetta alla **Camera di Commercio**.

Il chiarimento, fornito dal Ministero per la Semplificazione Normativa, riguarda il ruolo svolto dalle Camere di Commercio in caso di delega nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Salvo ulteriori accordi fra le parti, dunque, e qualora l'esercizio delle funzioni sia stato delegato, anche senza provvedimenti espressi, alla Camera di Commercio, essa dovrà prendersi carico dell'**elaborazione dell'istanza e comunicarne gli esiti al Comune**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La delega, però, non fa venir meno le **rispettive competenze** degli enti, “in quanto – spiega la nota ministeriale – la titolarità della funzione amministrativa delegata rimane del Comune e del relativo dirigente responsabile, ovvero, qualora quest’ultimo non sia stato individuato, del segretario comunale” (art. 4 comma 4 del DPR 160/2010).

Il Ministero fa sapere, inoltre, che ulteriori dettagli sulle attività di competenza delle Camere di commercio sono disponibili sul sito www.impresainungiorno.gov.it, insieme al **materiale informativo** e alla copia della convenzione quadro Unioncamere-ANCI, volta a coordinare gli aspetti organizzativi e di responsabilità funzionale a carico dei due enti.

Procedura sempre aperta per i Comuni che acquisiscono i requisiti

Si ricorda che il termine per l’invio dell’attestazione dei requisiti SUAP per i Comuni è scaduto lo scorso **28 gennaio** (si veda “[Scade oggi la procedura di accreditamento SUAP per i Comuni](#)” del 28 gennaio stesso). La normativa ha previsto, tuttavia, che i Comuni possano accreditarsi anche dopo tale data, purché nel frattempo abbiano istituito lo Sportello unico in base ai **necessari requisiti** (indicati sul sito www.impresainungiorno.gov.it).

Ai fini dell’attestazione di tali requisiti in capo al proprio SUAP, i Comuni devono:

- essere in possesso di una **smart card di tipo CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **CRS** (Carta regionale dei servizi);
- disporre di un **lettore di smart card** per CNS o CRS;
- possedere un software per l’apposizione della **firma digitale**.

Per l’invio telematico onorario oltre i 100 euro

È quanto prevede la nuova Tariffa, anche se il nodo è riuscire ad addebitare il costo al cliente

La nuova tariffa professionale, in vigore dal 30 ottobre 2010, ha previsto precisi onorari per le attività svolte dal professionista quale **intermediario telematico**.

Nell’attesa degli sviluppi relativi al dibattito sull’equità e la congruità dei compensi riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria ai professionisti quali intermediari telematici, vediamo che cosa propone la nuova tariffa in merito. Si tratta di un parametro di un certo interesse, in quanto, lungi dall’essere riscosso dai commercialisti, consente di comprendere qual è il costo, **almeno teorico**, di ogni singolo adempimento.

Per attività di **assistenza tributaria**, s’intende la predisposizione, su richiesta e nell’interesse del cliente, di atti e documenti aventi rilevanza tributaria, sulla base di dati ed analitiche informazioni comunicate dal cliente, che **non** richiedano **particolari elaborazioni**. Quindi, il confine tra l’attività di mera assistenza e attività di consulenza ed

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

assistenza tributaria è delineato dalla mancanza di particolari elaborazioni. Possiamo pertanto individuare nell'attività del professionista tre fasi:

- **esame e studio della pratica** per verificare se nel caso in esame la comunicazione è dovuta o meno;
- **predisposizione della comunicazione;**
- **invio** della stessa.

Nella prima fase, non si può che riconoscere un'attività di consulenza tributaria, che è disciplinata dall'art. 49. La seconda e la terza fase rientrano invece nell'attività di assistenza tributaria, per la quale, all'art. 47, sono previsti gli onorari specifici ed onorari graduali, individuati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3.

Pertanto, le voci che dovrebbero comporre la corretta parcella sono le seguenti:

- **consulenza tributaria**, per stabilire se l'adempimento sia dovuto o meno dal contribuente: in questo caso, è previsto un onorario o specifico, che va **dall'1 al 5%** del valore della pratica;
- **assistenza tributaria**, per la quale sono previsti onorari specifici ed onorari graduali dalla tabella 2, per la predisposizione e l'invio della comunicazione.

Per gli **onorari specifici**, la tabella 2 elenca tre tipologie diverse in base alla complessità della stessa:

- comunicazioni semplici, **da 15 a 100 euro;**
- comunicazione di media complessità, **da 100 a 200 euro;**
- comunicazioni complesse, **da 200 a 500 euro.**

Per l'invio telematico, la voce B) della tabella prevede onorari specifici differenziati, a seconda che la comunicazione sia predisposta dal professionista, 50 euro, ovvero dal cliente, 100 euro.

Gli **onorari graduali** sono invece previsti nella tabella 3 e per la loro determinazione occorre tenere conto del valore della pratica.

Per l'attività di assistenza tributaria sono previsti tre scaglioni:

- **fino a 51.645,69 euro:** da 38,73 a 232,41 euro;
- **oltre 51.645,69 euro e fino 516.456,90 euro:** da 154,93 a 774,69 euro;
- **oltre 516.456,90 euro:** da 387,34 a 2.324,05 euro.

Naturalmente, non bisognerà dimenticare quanto previsto dai principi generali in tema di congruità e adeguatezza dei compensi, soprattutto dagli articoli 3 e 4.

Per la determinazione del **valore della pratica**, dobbiamo riferirci all'art. 47, dove si dispone che, per le comunicazioni, il valore della pratica è determinato in analogia ai criteri previsti per le altre prestazioni. Nella fattispecie che ci interessa, cioè le comunicazioni telematiche (elenchi INTRASTAT, comunicazioni *black list*, fatture superiori a 3.000 euro ecc.), possiamo riferirci alla **somma dei valori inseriti nella comunicazione**, in analogia con quanto previsto all'articolo 47 in tema di valore della pratica per le dichiarazioni IVA

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

(sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti). Per un concreto posizionamento tra il minimo ed il massimo, occorre considerare anche l'**aspetto sanzionatorio** per le omissioni o gli errori formali.

Facendo un'ipotesi di comunicazione semplice (ammesso che oggi ci sia rimasto qualcosa di semplice nelle comunicazioni previste a carico dei contribuenti...) avremo i seguenti importi:

- 15 euro (onorario specifico);
- 38,73 euro (onorario graduale),

per un totale di 53,73 euro per la predisposizione della comunicazione, a cui vanno ad aggiungersi 50 euro per l'invio telematico.

Quindi, in un'ipotesi in cui si ritenga che non sia richiesta anche una prestazione di consulenza, l'**onorario minimo** ammonta **103,73 euro per ciascuna comunicazione**. Qualora si renda necessaria anche la prestazione di consulenza, occorrerà valutare attentamente il valore della pratica, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 4 in tema di manifesta sproporzione tra prestazione svolta ed onorario determinato.

Sul contribuente l'onere del deposito degli atti processuali

Ricorsi tributari a ostacoli

Per la Corte di Cassazione, però, la duplicazione documentale costituisce un valido espediente per garantire la ragionevole durata del processo. Con le recenti ordinanze n. 2799 e n. 2803, depositate entrambe il 5 febbraio 2011, la Suprema Corte ha affrontato due importanti questioni procedurali: quesito di diritto e obbligo di deposito congiunto di ricorso e atti processuali.

Nella prima, a pochi giorni dalla recente pronuncia 767 del 14 gennaio 2011 del 26 gennaio 2011), la Cassazione torna ad occuparsi del rapporto tra quesito di diritto e motivo.

In termini rigorosi, la Corte - preannunciato che il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo - precisa (in stretta coerenza con il sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l'indicazione della violazione denunciata) che il disposto di cui all'art. 366 bis c.p.c. prescrive al ricorrente una **sintesi originale ed autosufficiente della censura**.

Infatti, solo partendo da una sapiente formulazione logico-giuridica che contenga l'**essenza della questione** e che espliciti l'errore di diritto nel quale sia incorso il giudice di merito, la funzione nomofilattica può trovare una espressione diretta e immediata (*ex multis*, Cass. n. 20409 del 2008).

Di conseguenza, dovrà considerarsi **inammissibile** il **quesito** che, non contenendo tutte le informazioni necessarie ad una pronta risposta del giudice di legittimità, difetti di tali requisiti.

Nell'ordinanza n. 2830/2011, viene dichiarato improcedibile l'unico motivo di ricorso per **mancato deposito, unitamente al ricorso, dell'atto d'appello** (contenente il **motivo** sul quale i giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciare, e, pertanto, costituente atto sul quale la censura è fondata).

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

La norma di riferimento va ricercata nell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., disposizione compatibile con le previsioni precise del D.Lgs. n. 546/1992 e applicabile, pertanto, al rito tributario.

La pronuncia è occasione, per la Corte, di rammentare che l'onere in discussione non può ritenersi adempiuto con la mera **richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio** dei gradi di merito né, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga).

Fa **eccezione** l'evenienza che tale deposito intervenga nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c. o che si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile (si vedano Cass. SS.UU. n. 28547/2008, Cass. n. 24940/2009 nonché n. 303/2010 e, da ultimo, Cass. SS.UU. n. 7161/2010).

La *ratio* di tale previsione, che sembrerebbe imporre arbitrariamente il deposito di documenti già presenti nel fascicolo di causa, viene ricondotta dalla Suprema Corte alla **diversità dei tempi di disponibilità materiale** dei suddetti documenti.

Il deposito della **sentenza impugnata** e degli **atti su cui il ricorso è fondato, unitamente al deposito del ricorso** medesimo, consente "un primo "screening" dell'impugnazione, funzionale ad una immediata catalogazione ed organizzazione delle sopravvenienze".

Nel caso di specie è agevole intuire che una produzione dei documenti siffatta agevola l'accesso agli stessi da parte della Corte, la quale sarebbe altrimenti costretta a reperirli all'interno dei fascicoli dei gradi di merito, che sono trasmessi, a volte, in momenti spesso di molto successivi.

In conclusione, se tale **duplicazione documentale**, di primo acchito, potrebbe sembrare **vessatoria** per il contribuente o **contraria alla semplificazione dell'esercizio del diritto di difesa**, costituisce, a parere della Corte, un **valido espediente per garantire la ragionevole durata del processo**.

(Ordinanza Cassazione civile 05/02/2011, n. 2799)
15/02/2011

Autotrasporto merci in conto terzi: arrivano gli incentivi per le aggregazioni e la formazione

Sette milioni di euro a favore delle imprese dell'autotrasporto merci. Con il [Decreto 3 dicembre 2010](#) pubblicato in G.U. Serie Generale 03.02.2011 n. 27 sono state riassegnate le risorse per incentivare le aggregazioni imprenditoriali e per la formazione professionale.

Si tratta di misure importanti perché favoriscono le unioni di più operatori dell'autotrasporto, ambito fortemente polverizzato, nonché la formazione e riqualificazione professionale. Vediamo nel dettaglio:

- **AGGREGAZIONI IMPRENDITORIALI**

ROMA
Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO
Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

I beneficiari sono le PMI di autotrasporto merci in conto terzi per operazioni di aggregazione poste in essere dopo il 6 ottobre 2010 o per operazioni già avviate, ma non ancora concluse, nella stessa data.

Sono esclusi dai contributi i raggruppamenti che risultano da fusioni o conferimenti fra imprese che appartengono al medesimo gruppo, società controllate, controllanti o comunque collegate; sono escluse pure le imprese che hanno un obbligo di recupero a seguito della decisione della Commissione Europea.

Viene incentivato, attraverso sovvenzione diretta, **il 50% delle spese ritenute ammissibili**; la documentazione relativa al progetto di aggregazione deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2011.

- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

I soggetti beneficiari sono le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese richiedenti il contributo devono indicare il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative e l'attività è finanziabile se viene completata e rendicontata entro il 30 settembre 2011. Per conoscere le tipologie di attività formative finanziabili, è necessario consultare il D.M. 6 novembre 2009.

Le domande per entrambe le categorie di incentivi devono essere presentate entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione in Gazzetta, compilando i moduli allegati al Decreto e inviando il tutto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

SCADE IL... 31 marzo 2011

Modello EAS, dal Milleproroghe una nuova chance

Gli enti associativi non commerciali hanno tempo fino al 31 marzo 2011 per trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati e delle informazioni di natura fiscale (modello EAS): la modifica dei termini di presentazione del modello è stata introdotta dal D.L. Milleproroghe, attualmente in fase di conversione alla Camera.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E/2011, diffusa ieri.

Il modello EAS (alla cui presentazione sono interessati gli **enti associativi di natura privatistica**) serve a tutelare le **forme associazionistiche incentivate** e a contrastarne l'uso distorto che lede la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Secondo il D.L. n. 225/2010, gli **enti già esistenti** alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (**29 novembre 2008**) dovranno presentare il modello **entro il 31 marzo 2011**; la stessa scadenza vale anche per gli **enti che si sono costituiti successivamente** al 29 novembre 2008 (quindi, dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 185), a patto che il 60° giorno scada prima del 31 marzo 2011.

La comunicazione - precisa il documento di prassi - deve essere presentata all'Agenzia **entro 60 giorni dalla data di costituzione** da tutti gli enti per i quali il termine di 60 giorni dalla costituzione scade a decorrere dal 31 marzo 2011, cioè sia nel caso in cui la scadenza coincide con questa data sia qualora le sia successiva.

(Circolare Agenzia delle Entrate 24/02/2011, n. 6/E)
25/02/2011

Il decreto approda in Gazzetta Ufficiale

In vigore la possibilità di compensare debiti a ruolo e crediti fiscali

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio scorso il decreto ministeriale che consente di pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione di crediti della stessa natura.

L'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, contiene due disposizioni che interessano le compensazioni di crediti fiscali.

La prima prevede che, a decorrere dal **1° gennaio 2011**, la compensazione dei crediti d'imposta è **vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è **scaduto il termine di pagamento**.

In caso di inosservanza di questo divieto è prevista la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato (la sanzione, comunque, non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato). Il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio ha tuttavia precisato che per la piena operatività della sanzione era necessario attendere l'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

La seconda previsione prevede la possibilità di **pagamento, anche parziale**, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti "relativi alle stesse imposte" (da intendersi, della stessa "natura", cioè erariali).

Dal combinato disposto di queste norme emerge, dunque, che - in caso di **debiti iscritti a ruolo per imposte erariali** per un ammontare superiore alla predetta soglia - il contribuente che intenda compensare i crediti fiscali dovrà **prima compensare, con tali crediti, i debiti iscritti a ruolo**.

Le modalità per la compensazione dei crediti erariali con i debiti iscritti a ruolo sono previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, **in vigore dal 19 febbraio ed "operativo"**, quindi, **dal prossimo mese di marzo**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Il decreto stabilisce che la compensazione dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali con crediti relativi alle medesime imposte, avviene attraverso il **sistema del versamento unificato**, vale a dire mediante la presentazione del **modello F24** che, per i titolari di partita IVA, è effettuata obbligatoriamente con modalità telematiche (art. 37, comma 49, D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006).

La compensazione dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali con crediti fiscali riguarda anche gli **oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo** (sanzioni, interessi), ivi compresi gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione, come ad esempio quelle di notifica (vedi art. 1, comma 2, del decreto).

Inoltre, lo stesso comma 2 precisa che la compensazione dei crediti può avvenire anche con le imposte erariali "la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione" secondo le disposizioni previste dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla legge n. 122/2010).

Si tratta della norma in base alla quale, a partire dal 1° luglio 2011, le imposte e sanzioni accertate, risultati dall'avviso di accertamento (c.d. "esecutivo") e di irrogazione delle sanzioni, possono essere riscosse immediatamente **senza previa iscrizione a ruolo**. Tali atti, infatti, divengono **esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica**; ove il pagamento non avvenga entro i successivi 30 giorni, "la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata".

Per effetto del decreto in esame, anche tali somme possono essere pagate, integralmente o parzialmente, mediante compensazione con i crediti fiscali.

La nota del Dipartimento delle Finanze dell'11 febbraio (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 14 febbraio scorso) ha chiarito che nell'ambito delle imposta "erariali" compensabili rientrano anche l'IRAP e le addizionali all'IRPEF.

L'art. 6 del provvedimento precisa che per la **compensazione dei crediti IVA** restano fermi tutti i vincoli introdotti con l'art. 10 del D.L. n. 78/2010; pertanto, se il credito utilizzato in compensazione è **superiore a 10.000 euro**, la compensazione stessa è ammessa **solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale** e se il credito da compensare supera i **15.000 euro** è necessario che la dichiarazione rechi la sottoscrizione dell'Organo di controllo o l'apposizione del **visto di conformità**.

Per l'applicazione della compensazione prevista dal decreto il contribuente deve utilizzare nel modello F24 gli **appositi codici tributo** che saranno approvati dall'Agenzia delle Entrate (N.d.R. la risoluzione n. 18/E/2011 ha istituito il codice tributo RUOL - cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 21 febbraio 2011).

(D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze 10/02/2011)

21/02/2011

ENTI NON PROFIT

Validi i modelli «EAS» tardivi

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Lo chiarisce la circ. 6 dell'Agenzia, riguardo i modelli presentati prima del 29 dicembre 2010

Sono **validi** i modelli "EAS" presentati **prima** del 29 dicembre 2010, anche se tardivamente.

È questo il principale chiarimento contenuto nella circolare n. [6](#) del 24 febbraio 2011, con la quale l'Agenzia delle Entrate analizza gli effetti della **proroga dei termini** di presentazione del modello "EAS", disposta dal DL 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. "milleproroghe").

Si ricorda che il **modello "EAS"** è stato istituito con il provv. Agenzia delle Entrate 2 settembre 2009 (in attuazione dell'art. 30 del DL 29 dicembre 2008 n. 185, convertito nella L. 28 febbraio 2009 n. 2) al fine di "**monitorare**" gli **enti privati associativi** che beneficiano di agevolazioni fiscali.

Il suddetto art. 30 ha infatti stabilito che, per beneficiare della **non imponibilità** dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini **IRES** (ai sensi dell'art. 148 del TUIR) e **IVA** (ai sensi dell'art. 4 del DPR 633/72), gli **enti non commerciali di tipo associativo** (salvo alcune esclusioni, quali le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale) devono essere in possesso dei **requisiti qualificanti** previsti dalla normativa tributaria e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i **dati** e le **notizie** fiscali rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni **controlli**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate (*cf.* circ. 9 aprile 2009 n. [12](#), 1.2 e circ. 29 ottobre 2009 n. [45](#)), la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello "EAS" costituisce un **onere** per gli enti interessati, i quali, se non vi adempiono entro i termini previsti, **non possono fruire** dei suddetti regimi agevolati.

La rilevanza dell'adempimento per il c.d. "settore non profit" ha fatto sì che i termini di presentazione del modello "EAS" siano stati **più volte prorogati**, fino all'ultimo intervento del DL "milleproroghe", il quale ha fissato al **31 marzo 2011** il termine precedentemente scaduto al 31 dicembre 2009.

In virtù della suddetta riapertura dei termini, il modello "EAS" deve essere presentato, entro il 31 marzo 2011, da parte dei soggetti **già costituiti** alla data del **30 gennaio 2011**.

Per i soggetti **costituiti dal 31 gennaio 2011**, invece, il modello "EAS" deve essere presentato **entro 60 giorni** dalla data di costituzione, termine "a regime" che scade successivamente al prossimo 31 marzo.

Come accennato, la circolare in esame considera **tempestivamente presentati** i modelli "EAS" trasmessi **prima del 29 dicembre 2010**, data di entrata in vigore del "milleproroghe", ma tardivamente rispetto alla precedente scadenza del 31 dicembre 2009 o dei 60 giorni per i soggetti neocostituiti.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

In tal caso, i modelli non vanno ripresentati entro il 31 marzo 2011

Tali soggetti **non** devono quindi **ripresentare** il modello "EAS" entro il 31 marzo 2011, a meno che siano **intervenute variazioni** dei dati già comunicati.

In caso di **variazioni "rilevanti"** dei dati trasmessi, infatti, il modello "EAS" deve essere **nuovamente** presentato entro il **31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione.

Pertanto, è possibile beneficiare della riapertura al 31 marzo 2011 anche per comunicare eventuali variazioni dei dati rispetto a quanto indicato in sede di prima presentazione del modello "EAS" entro il 31 dicembre 2009.

Ad esempio, se il modello "EAS" è stato presentato il 15 novembre 2009 e il 20 dicembre 2009 è intervenuta una variazione che comporta l'obbligo di comunicazione, occorre ripresentare il modello "EAS" per comunicare la variazione entro il 31 marzo 2010; se tale adempimento non è stato rispettato, può ora essere effettuato entro il prossimo 31 marzo.

In pratica, entro il 31 marzo 2011 andranno ripresentati i modelli "EAS" per comunicare le **variazioni** intervenute nel **2009**, se non è stata rispettata la scadenza ordinaria del 31 marzo 2010, ovvero **nel 2010**, sulla base dell'ordinaria scadenza del 31 marzo dell'anno successivo.

RISCOSSIONE

Compensazione dei ruoli operativa col codice tributo

Istituito ieri con la risoluzione n. 18 dell'Agenzia, il codice tributo «RUOL» potrà essere usato per il versamento tramite F24 Accise

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. [18](#) del 21 febbraio 2011, ha messo a disposizione il **codice tributo RUOL**, ultimo tassello mancante per la **compensazione delle somme iscritte a ruolo** per debiti erariali, con crediti erariali compensabili; il tutto, come noto, segue la pubblicazione, sulla G.U. del 18 febbraio 2011, del DM del 10 febbraio 2011 che, appunto, aveva dettato le modalità pratiche.

Pertanto, ferma l'effettiva operatività del codice tributo, per la quale sono richiesti solitamente un paio di giorni, sarà materialmente possibile estinguere cartelle scadute utilizzando i crediti compensabili. A nostro parere, come abbiamo già scritto in precedenti interventi, si tratta di una **possibilità per il contribuente**; secondo le Entrate, invece, tale possibilità diverrebbe un obbligo ogni qual volta si intenda utilizzare i crediti erariali

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

compensabili in compensazione e, contemporaneamente, sussistano ruoli per tributi erariali scaduti e non pagati di **importo superiore a 1.500 euro**.

Dal punto di vista operativo, comunque, si è scelto di utilizzare il **modello F24 Accise**, in quanto il medesimo riporta una sezione specifica relativa anche ad altri versamenti non ammessi in compensazione; anche se ciò potrebbe, di primo acchito, apparire una contraddizione, si intende unicamente affermare che il ruolo che si sta estinguendo (in modo totale o parziale) con l'utilizzo del credito è sempre una **somma a debito** e non può mai rappresentare, invece, un importo a favore del contribuente.

Nella sezione evocata, dovranno essere compilate le seguenti **colonne**:

- **L'Ente**: indicare R;
- **Provincia**: indicare la provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale pende il ruolo, utilizzando le sigle della tabella T2 più oltre riportata;
- **Codice tributo**: RUOL;
- **Importi a debito versati**: indicare l'ammontare del ruolo, in modo totale o per la parte che si intende estinguere.

Le colonne codice identificativo, mese e anno di riferimento, invece, non devono essere compilate.

Le informazioni richieste sono davvero poche e, a fronte di una speditezza delle operazioni di compilazione, occorre domandarsi se Equitalia potrà davvero incrociare agilmente i dati inviati con il sistema telematico; nessun problema, ovviamente, quando il contribuente ha solo un ruolo scaduto o pendente, mentre ci si interroga su cosa possa accadere nelle ipotesi di presenza di **numerose posizioni**. In tal senso, forse, deve essere rivalutata l'indicazione del decreto del 10 febbraio 2011, ove si indica che, in caso di estinzione parziale del ruolo, deve essere **presentata apposita modulistica** all'agente della riscossione. Forse, tale affermazione potrebbe essere riferita non solo al caso di estinzione parziale dell'unico ruolo, come sembra evincersi dal tenore letterale del provvedimento, ma anche al caso della estinzione di un solo ruolo in presenza di più posizioni pendenti. Al riguardo, sopperirà presumibilmente Equitalia con l'emanazione di apposite istruzioni operative.

Compensazione presso gli sportelli di Equitalia

Inoltre, va notato che tale riflessione spinge ancor più l'idea verso una compensazione che, probabilmente, avverrà presso gli stessi **sportelli di Equitalia**, al fine di acquisire l'effettiva cifra del debito, specialmente nelle ipotesi di ruoli già scaduti e, per conseguenza, maggiorati di aggi, interessi di mora, spese di esazione, ecc.

Diversamente, il credito che si vuole utilizzare in compensazione andrà normalmente indicato nella **sezione propria di riferimento**; così, se si intende utilizzare un credito IVA, si dovrà compilare la sezione Erario, ecc., tenendo anche conto che, con il richiamato decreto, sembra che anche IRAP ed addizionali siano da considerarsi tributi erariali a tutti gli effetti, sia come ipotesi di iscrizione a ruolo, sia come credito utilizzabile.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

ARTICOLI CORRELATI

Via libera alla compensazione dei ruoli

A partire dal 16 marzo, i contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in compensazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio, è stato finalmente pubblicato il **decreto attuativo**, previsto dal terzo periodo del primo comma dell'articolo 31 del DL 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali **con la compensazione** nell'ambito del modello F24.

Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del [14 gennaio scorso](#), la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali **"blocca" la compensazione** fino a quando il contribuente **non assolve** i debiti scaduti (anche se, in attesa dell'emanazione del decreto, è stata concessa la facoltà di procedere alla compensazione per la parte dei crediti eccedente tali ammontari).

A partire dalla **prossima scadenza** di versamento del **16 marzo**, quindi, i contribuenti con ruoli scaduti avranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se "esuberanti", se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell'erario. Il decreto attuativo fa riferimento alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, ma non stabilisce che cosa si debba intendere con **l'accezione di "imposte erariali"**: al riguardo la relazione illustrativa indica come si debbano ritenere oggetto di compensazione anche **l'Irap e le addizionali ai tributi diretti**, "similmente a quanto avviene nell'utilizzo del modello F24".

Nel testo del provvedimento viene invece fatto esplicito riferimento al fatto che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel **nuovo sistema di riscossione** che entrerà in vigore a partire dal prossimo **1° luglio**: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo **decorsi sessanta giorni** dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l'agente della riscossione. Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli **oneri accessori** relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell'agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento **agli interessi di mora**, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch'essi.

Per quanto riguarda le **modalità di effettuazione** della compensazione, in base a quanto previsto dall'articolo 2, i contribuenti dovranno indicare nel modello F24, per ciascun pagamento effettuato tramite compensazione, **la provincia dell'ambito di competenza**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

dell'agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare, mentre una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire i codici tributo da utilizzare.

Il decreto prevede inoltre che gli agenti della riscossione e l'Agenzia potranno stipulare **apposita convenzione** per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente potrà quindi conferire al concessionario apposita autorizzazione all'invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all'effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.

Il pagamento dell'importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto, è tenuto a **comunicare preventivamente** all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.

Laddove si riscontrino **versamenti eccedenti** l'ammontare del debito, l'articolo 5 del provvedimento stabilisce che l'istanza per il rimborso **non dovrà** essere inoltrata all'Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all'agente della riscossione la verifica presso l'amministrazione competente circa l'effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.

Il nuovo sistema si deve "interfacciare" con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l'articolo 6 precisa come rimangano comunque in vigore le disposizioni relative al **controllo preventivo** dell'utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l'obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 **esclusivamente in via telematica**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it